

Trento, 25 settembre 2017

Ill.mo dott.
Gianfranco Pederzoli
Presidente
Consorzio dei Comuni del
B.I.M. Sarca-Mincio-Garda
Viale Dante 46
38079 – Tione di Trento (TN)

Oggetto: Art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 e s.m. e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – Revisione straordinaria delle partecipazioni. – Società Rendena Golf S.p.a. – Comune di Pinzolo e altri. – Parere.

1. Con riferimento agli adempimenti connessi alla predisposizione della ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 dalle pubbliche amministrazioni, mi è stato chiesto di verificare se sussistono le condizioni per mantenere la partecipazione nella società Rendena Golf S.p.a., da parte di più Comuni della Val Rendena, ovvero se ricorrano le condizioni di cui all'art. 18, co. 3bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e s.m.

Rassegno, pertanto, le seguenti considerazioni.

2. Dalla documentazione pervenuta emerge che la società Rendena Golf S.p.a. ha come oggetto sociale la realizzazione e gestione di campi da golf e di altre strutture sportive.

In particolare, la Società è stata costituita per realizzare un impianto sportivo per il golf, al fine di erogare i relativi servizi sportivi; e ciò pure per arricchire e qualificare l'offerta turistica della Val Rendena. Come si sa, la promozione relativa ad un ambito ad alta vocazione turistica costituisce un'attività fondamentale per lo sviluppo socio-

economico del territorio, che rappresenta un'occasione di crescita essenziale per la comunità di riferimento (conf. L.P. 11 giugno 2002, n. 8 e s.m.).

La Società ha una compagine molto ampia, di oltre 400 soci, pubblici e privati, ed annovera, tra i soci pubblici, i Comuni del territorio e la società Trentino Sviluppo s.p.a. - società *in house* della Provincia Autonoma di Trento – e tra i soci privati numerosi istituti di credito ed operatori economici del territorio dell'ambito – ovviamente, tutti fortemente interessati al mantenimento dell'iniziativa che costituisce rilevante attrazione con le intuibili ricadute positive.

La società si occupa della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura, mentre la gestione dei servizi sportivi e di tutte le attività connesse è stata affidata all'associazione sportiva "Golf Club Rendena". A quanto mi è stato riferito per le vie brevi, alla predetta sono imposti specifici obblighi, tali da garantire che il servizio sia erogato in condizioni di continuità, parità di accesso, universalità, trasparenza a prezzi adeguati e ragionevoli, viepiù con l'applicazione di misure agevolative per i residenti, che favoriscono l'avvicinamento alle pratiche sportive (ad es. scontistica e corsi gratuiti per adolescenti).

Venendo ora all'esame delle condizioni di cui ai commi 3 *bis* e 3 *bis* 1 dell'art. 18, L.P. 1/2005, posso precisare quanto segue.

A)

***Verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, co. 1 e 2 D.lgs. 175/2016
e art. 24, comma 1, L.P. 27/2010***

Come è noto, l'attività volta ad implementare impianti sportivi e consentire la più ampia fruibilità in condizioni di continuità, parità di accesso, universalità,

trasparenza a prezzi adeguati e ragionevoli, ha l'attitudine ad integrare, oggettivamente, un servizio di interesse generale non economico, anche in difetto di un'espressa qualificazione come servizio pubblico locale da parte dei Comuni.

Dall'altra, la promozione turistica che, come detto, costituisce certamente un elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico di un territorio e rappresenta un'occasione di crescita essenziale per la comunità di riferimento, assolve ad un compito che può essere considerato strategico e comunque essenziale per gli enti esponenziali delle collettività.

Pertanto, non è seriamente dubitabile che le iniziative comunali – tra cui la partecipazione in società costituite a tali articolati fini – volte ad erogare servizi sportivi e pure incrementare l'offerta turistica – siano strettamente connesse a finalità istituzionali dei Comuni di un territorio contrassegnato da alta vocazione turistica (art. 4, co. 1, TUSP).

Sulla stretta connessione alle finalità in termini di necessarietà/indispensabilità, a quanto mi è stato riferito, la presenza dei soci pubblici si è dimostrata determinante quale *conditio sine qua non* rispetto all'avvio e al decollo dell'iniziativa.

Venendo alla verifica se le attività svolte dalla Società rientrino in una delle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del TUSP, posso rilevare che le predette, come mi sono state presentate, possono ascrivere comunque alle attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP, anche volendo tener conto della sola attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture relative alla produzione del SIG.

Senza poi contare che le infrastrutture sono gestite da un'associazione sportiva che è tenuta a garantire gli obiettivi di servizio di interesse generale e le finalità di promozione turistica.

Inoltre la società, nella quale i soci pubblici – rappresentanti l'assoluta maggioranza – hanno conferito i terreni, in seguito sottoposti a trasformazione, ha finito per assolvere anche alle finalità di valorizzazione dei beni di cui all'art. 4, comma 3 del TUSP.

B)

Valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs.

175/2016

La disciplina in esame sembra pretendere che in occasione della revisione straordinaria debbano essere ribadite con adeguata motivazione le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della scelta societaria.

Va da sé che non spetterebbe alla competenza dello Scrivente procedere a siffatta verifica.

Ma in ogni caso, non pare che questa disposizione sia applicabile alla revisione straordinaria a mente dell'art. 7, co 10, della L.P. 27/2010, così come introdotto dalla L.P. n. 9/2017.

Certo è che se si decidesse di rassegnare siffatte considerazioni, potranno essere opportunamente richiamate le circostanze, che oggi risultano pure validate dalla positiva esperienza già maturata, la quale ha portato ai risultati odierni in termini di concretizzazione della valorizzazione grazie alla virtuosità dell'iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento di soci privati che coincidono con gli operatori economici del territorio.

C)

Verifica delle situazioni descritte all'art. 18, comma 3bis 1. L.P. 1/2005

Passando ora all'esame delle circostanze elencate nelle disposizioni indicate in epigrafe si deve rilevare che nel caso sussistono alcune di quelle situazioni indicate dalla disciplina vigente che, in astratto, potrebbero condurre alla necessità di adottare misure di razionalizzazione delle partecipazioni nella società Rendena Golf S.p.a.

Dalla scheda riepilogativa dei dati attinenti alla struttura societaria trasmessa emerge che:

- 1) la società non ha alcun lavoratore alle proprie dipendenze, mentre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a nove (art. 18, co. 3 bis 1, lett. b), L.P. 1/2005);
- 2) la società nell'ultimo triennio precedente all'entrata in vigore del TUSP ha registrato un fatturato medio inferiore a 250.000 euro (art. 18, co. 3 bis 1, lett. c), L.P. 27/2010 e integrato dall'art. 24, co. 4, L.P. 27/2010);
- 3) la società negli esercizi precedenti all'entrata in vigore del TUSP ha presentato un risultato di esercizio negativo (art. 18, co. 3 bis 1, lett. e), L.P. 1/2005); un dato, per il vero, non rilevante per le società che erogano un servizio di interesse generale.

Va tenuto presente che queste situazioni erano già presenti in passato e, come tali, erano state indicate nella ricognizione effettuata in osservanza all'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014 n. 190.

A quanto mi è stato riferito esse non hanno provocato alcuna segnalazione né intervento dell'Organo di controllo.

In effetti le stesse, lungi dall'evidenziare un contegno non virtuoso della Società o delle Amministrazioni partecipanti, ovvero una inopportunità/illegittimità della permanenza della partecipazione sociale, appaiono strettamente connesse e conseguenti all'oggetto dell'iniziativa (volta ad implementare le attività sportive e di valorizzazione) e dipendono in gran parte dalle peculiari modalità esecutive prescelte.

Non è dubbio che la costituzione della società e la permanenza della partecipazione pubblica hanno consentito l'erogazione dei servizi sportivi e ricettivi e le finalità promozionali; e pure, non da ultimo, hanno consentito di conseguire gli obiettivi di valorizzazione immobiliare delle proprietà comunali. Cionondimeno detti obiettivi sono stati realizzati anche attraverso una serie di contratti (di esternalizzazione), tra i quali quello societario costituisce la fattispecie contrattuale centrale, ma non unica.

Infatti, le attività sono state separate su entità soggettive diverse; ciò attraverso il contratto costitutivo di società e l'affidamento della gestione dell'impianto.

A quanto mi è stato riferito, qualora l'attività ricettiva fosse rimasta all'interno della società, la medesima avrebbe avuto fatturati ben superiori al limite di legge e un consistente numero di dipendenti/collaboratori, probabilmente superiore al numero degli amministratori.

Sicché, la presenza nel caso di specie delle due situazioni di cui ai punti 1 e 2 si rivelerebbe solo "apparente" e non reale.

Mentre, come detto, quella di cui al punto 3 non costituisce elemento rilevante per le società che sono costituite per la gestione di un servizio di interesse generale,

come correttamente può essere qualificata l'attività per la quale è stata costituita la società Rendena Golf S.p.a.

Nel caso quindi pare si possano rinvenire elementi per fornire le adeguate motivazioni che giustificano la costituzione e la permanenza della partecipazione senza dover dischiudere alcuna prospettiva di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione della società.

Innanzitutto con riferimento all'apparente sussistenza della situazione di cui al punto 1) (art. 18, co. 3 *bis* 1, lett. b), L.P. 1/2005) dovrà essere precisato:

- a. che la società non ha dipendenti in ragione delle opportune esternalizzazioni;
- b. che il Consiglio di amministrazione è ampio al fine di offrire occasione di rappresentanza all'amplissima compagine sociale;
- c. che i componenti non percepiscono compensi con natura effettivamente remunerativa; essi percepiscono l'importo di 1000 euro l'anno che, all'evidenza presenta natura meramente indennitaria; e la circostanza è di rilievo posto che la disposizione di legge in esame è mirata a far emergere le situazioni che sono contrassegnate dalla presenza di indizi di antieconomicità o, peggio, di malcostume; elementi questi che, nel caso di specie, non solo non sussistono ma sono esclusi proprio dalle illustrate circostanze. Infatti, in sede di valutazione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 1, co. 611 e ss., L. 190/2014, che conteneva una previsione analoga, è stato, condivisibilmente, affermato che *“Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è*

quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)" (C. Conti Lombardia, Sez. contr., Delib., 16-11-2015, n. 424 e 17-03-2016, n. 87).

In secondo luogo con riferimento all'apparente sussistenza della situazione di cui al punto 2) (art. 18, co. 3 *bis* 1, lett. d), L.P. 1/2005) potrà essere precisato:

- a. che si tratta di un dato che, pur ricorrendo, può essere superato con adeguata motivazione;
- b. che nel caso la motivazione sussiste posto che il fatturato della società sconta l'intervenuta esternalizzazione di gran parte delle attività che generavano flussi di cassa in entrata a copertura delle spese (principalmente dei dipendenti addetti alle attività di gestione);
- c. che pertanto il dato formale è solo apparente e non è indizio dell'inconsistenza dell'attività societaria.

In fine con riferimento all'apparente sussistenza della situazione di cui al punto 2) (art. 18, co. 3 *bis* 1, lett. e), L.P. 1/2005) potrà essere precisato:

- a. che si tratta di un dato non rilevante per una società che ha realizzato la infrastruttura e gestisce, a mezzo di terzi, un servizio di interesse generale;
- b. che si tratta di un dato in forte decrescita, se si tiene conto che, a seguito di adozione di misure di razionalizzazione gestionale già avviate, la società ha presentato per l'anno 2016 un risultato negativo di soli 71.495 euro con dimezzamento del dato relativo al 2015.

Va da sè che con riferimento a detto ultimo elemento, pur a fronte di quanto detto, potrebbe essere utile illustrare le misure che la Società ha avviato per ridurre il risultato negativo e che intende implementare in futuro per confermare il percorso virtuoso, già iniziato.

Conclusioni

Ritengo che a margine dell'illustrazione dei dati richiesti dalla revisione straordinaria le Amministrazioni comunali interessate possano essere in grado di illustrare una motivazione che giustifichi il mantenimento di una partecipazione nella Società Rendena Golf S.p.a. escludendo ogni ipotesi di misura di razionalizzazione che vada ad incidere sulla partecipazione alla società o sulla esistenza di quest'ultima.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

